

*Novara, 2 ottobre 2017*Ai Presidenti degli Organismi
Professionali

LORO SEDI

Prot. 55182

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art.13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). Ulteriori chiarimenti operativi.

In relazione alla problematica in oggetto è stata pubblicata la nota della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare avente a tema ulteriori chiarimenti operativi inerenti all'attività Fabbricati Rurali.

In tale nota sono contenuti due assunti di particolare interesse per Codesti Ordini e Collegi:

1. Tipologia DOCFA per fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità: è stato previsto l'utilizzo della tipologia di Dichiarazione "Fabbricato Rurale art.2, commi 36 o 37, DL 262/06". Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo "Ultimazione lavori", la data in cui l'immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle note relative al documento e relazione tecnica, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l'hanno causata.
2. Differimento della emissione della sanzione – Richiesta dei professionisti incaricati a regolarizzare l'immobile: nell'ottica di collaborazione con il contribuente, il professionista incaricato può comunicare l'impegno a regolarizzare l'immobile e, contemporaneamente, la richiesta di sospendere l'avviso di accertamento per un tempo sufficiente a produrre gli atti di aggiornamento catastale. In tal caso l'Ufficio potrà differire, per un breve periodo, l'emissione di tali atti.

Si precisa infine che la presentazione del solo Tipo Mappale con la variazione della particella da Fabbricato Rurale a Ente Urbano NON è motivo di sospensione dell'emissione della sanzione né di annullamento della medesima.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Emiliano CAMPELLI (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale dr. Salvatore SANGRIGOLI

